

Parere n. 130 del 23/04/2008

PREC 152-08-S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. - Pubblico incanto per l'appalto per l'affidamento della fornitura di automezzi ed attrezzature per emergenze di protezione civile. S.A.: Regione Lazio - Protezione civile.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 31 marzo 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. lamenta l'esclusione disposta nei propri confronti, nell'ambito dell'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto l'offerta economica presentata risulterebbe contenere una discordanza tra l'importo complessivo offerto e l'importo relativo ai prezzi unitari. A parere dell'istante, tale discordanza non sussiste in quanto i prezzi unitari non hanno alcuna relazione con il prezzo complessivo e sono stati richiesti limitatamente all'acquisto di ulteriori materiali, come da capitolato speciale, ai sensi del quale "per poter utilizzare l'eventuale ribasso d'asta, è facoltà dell'amministrazione, per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari materiali oggetto della gara". Tale disposizione, secondo la Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. è da interpretarsi nel senso che la documentazione di gara non prevede la corrispondenza tra importo complessivo e prezzi unitari.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità la Regione Lazio ha rappresentato come l'art. 6 del Disciplinare di gara preveda che l'offerta dovrà contenere il prezzo offerto per ogni singolo prodotto. L'offerta dovrà contenere altresì la dichiarazione che il prezzo offerto in caso di aggiudicazione verrà mantenuto invariato fino al completamento del servizio. La mancanza di uno dei sopra indicati elementi comporterà la nullità dell'offerta stessa. L'offerta, inoltre, non dovrà contenere alcuna riserva, né condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara e dal disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, parziali o condizionate. La stazione appaltante considera l'offerta della Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. irregolare in quanto, come risulta dal verbale, "la somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati non corrisponde al prezzo complessivo offerto, comportando una irregolarità dell'offerta indicata, che calcolata esattamente comporterebbe un prezzo complessivo diverso e più alto. Poiché il prezzo offerto, in caso di aggiudicazione, dovrà essere mantenuto invariato fino al completamento del servizio". Secondo l'amministrazione non vi sarebbe una discordanza di tipo formale, quale potrebbe essere una diffidenza tra cifre e lettere, ma di tipo sostanziale che non permette di comprendere quale sia l'effettiva offerta. Ciò implica una indeterminatezza dell'offerta che rende la stessa non ammissibile, così come contemplato espressamente dall'art. 6 del disciplinare di gara.

Ha, inoltre, presentato osservazioni la Matacena Distribuzioni Antincendio S.r.l., aggiudicataria provvisoria della gara, la quale ha rilevato come la discrepanza tra prezzi unitari e l'ammontare complessivo dell'offerta costituisca motivo di esclusione. In particolare, secondo la società, l'offerta della Nuova Manaro S.p.A. risulta indeterminata ed incerta, per cui il prezzo complessivo indicato non ha alcuna relazione logico - matematica con le specificazioni di prezzo apportate, sia prese singolarmente, sia in combinazione tra loro.

Ritenuto in diritto

L'appalto in esame consiste nella fornitura, in unico lotto, di automezzi ed attrezzature per emergenze di protezione civile, per un importo presunto a base d'asta di euro 3.945.000,00, Iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I valori ponderali fissati dal bando di gara sono costituiti da 45 punti per il

valore tecnico, 35 punti per il prezzo complessivo, 10 punti per i termini di consegna e 10 punti per la gestione e l'assistenza tecnica. L'art. 2 del disciplinare di gara prevede che il prezzo da corrispondere per la fornitura è quello indicato nell'offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità dell'offerta. Ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara il prezzo complessivo offerto deve essere indicato in cifre e in lettere e "l'offerta dovrà contenere il prezzo offerto per ogni singolo prodotto". Il disciplinare prevede, inoltre, che "l'offerta dovrà contenere altresì la dichiarazione che tale prezzo in caso di aggiudicazione verrà mantenuto invariato fino al completamento del servizio (...). La mancanza di uno dei sopra indicati elementi comporterà la nullità dell'offerta stessa (...). L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara e dal disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, parziali o condizionate. Nel caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione (...). Il prezzo dovrà essere comprensivo della consegna ai vari uffici, che saranno indicati in sede di ordine, e di ogni altro onere accessorio ad esclusione dell'IVA. Per poter utilizzare l'eventuale ribasso d'asta, a facoltà dell'Amministrazione, per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei vari materiali oggetto di gara".

Dalle previsioni sopra citate, è possibile dedurre che costituisce presupposto indefettibile per la corretta presentazione dell'offerta, l'indicazione dei prezzi offerti per singolo prodotto, nonché il prezzo totale che deve includere i costi totali dei prodotti.

L'offerta presentata dalla Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. contiene i prezzi unitari relativi ai due prodotti indicati dall'art. 3 del disciplinare di gara e cioè l'Autocisterna Acqua Potabile da 1400 LT. e l'Autocisterna Acqua Potabile da 4000 LT. In calce all'offerta la società ha indicato il prezzo complessivo offerto (euro 1.944.600,00) che, come rilevato dalla Commissione di gara nel verbale del 13.03.2008, non corrisponde al risultato della somma dei singoli prezzi unitari pari a euro 1.994.600,00. Tale discordanza, non potendo essere fatta rientrare nell'ipotesi di non corrispondenza tra cifre e lettere (anche prevista dalla normativa lavori dall'art. 90 D.P.R. n. 554/1999) che avrebbe consentito di ritenere l'offerta valida, è stata considerata causa di esclusione.

D'altra parte, deve rammentarsi come nelle pubbliche gare valga il principio secondo il quale le offerte delle imprese partecipanti debbono ritenersi non solo idoneamente espresse, ma anche perfettamente chiare ed univoche e facilmente ricavabili mediante una semplice operazione aritmetica, senza alcuna necessità di integrare la volontà espressa dagli offerenti. Ove, dunque, la commissione di gara avesse provato ad interpretare l'effettiva intenzione dell'offerente e ad individuare il corretto importo offerto, avrebbe posto in essere un comportamento in violazione della *par condicio* dei concorrenti e, pertanto, si è determinata ad escludere l'offerta.

Detta esclusione è stata contestata dalla Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A., non sulla base di un errore materiale, bensì sull'assunto che la previsione succitata del disciplinare, in accordo alla quale per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei vari materiali oggetto di gara, condurrebbe alla conclusione che i prezzi unitari sono richiesti esclusivamente per gli ulteriori materiali. In verità, tale tesi non può essere condivisa posto che la Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. ha presentato i prezzi unitari per tutti i materiali utilizzati e non solo quelli "ulteriori" e, dalla documentazione presentata in istruttoria, è emerso che in sede di risposta ai chiarimenti sulla documentazione di gara, la Regione Lazio aveva specificato, in data 10.12.2007, che i prezzi unitari devono riferirsi alle voci oggetto dell'offerta e che, qualora ritenuto utile, la ditta poteva inserire una maggiore articolazione degli elementi che compongono l'offerta. Da tale chiarimento sembra essere assodato come i prezzi unitari vadano intesi come i prezzi di tutte le voci e non solo limitatamente agli ulteriori materiali.

Pertanto, l'offerta presentata dalla Nuova Ma.Na.Ro. S.p.A. ha correttamente riportato tutti i prezzi unitari che, tuttavia, non risultano essere coerenti con la somma degli stessi, non permettendo, così, alla stazione appaltante di individuare, con certezza, la volontà negoziale dell'impresa concorrente, così come prevede la *lex specialis* di gara, nonché la normativa vigente di settore.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, che la disposta esclusione sia conforme alla documentazione di gara.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29/04/2008